

Ufficio
Area Prestazioni a Sostegno del Reddito
Messaggio N. 023953 del 23/10/2009

Oggetto: Rimborsamento delle quote di TFR maturate durante periodo di CIG - irrilevanza dei periodi di CIG in deroga

Testo

Ai Direttori delle Aree Territoriali della regione

Le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali del Piemonte hanno richiesto se l'intervento della CIG in deroga a seguito della conclusione di un periodo di CIGS possa avere effetto sull'applicazione del rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 464/1972. In merito si rammenta che il citato capo di legge stabilisce che "Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell'indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto." Successive circolari interpretative hanno chiarito che la possibilità di rimborso, che ora riguarda le quote di TFR (che ha sostituito l'indennità di anzianità), è preclusa qualora sia intervenuto un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro (prima del licenziamento) e che le quote rimborsabili sono soltanto quelle dei periodi integrati immediatamente prima del licenziamento.

Non si considerano interruzioni della sospensione l'astensione per maternità, le festività, la rioccupazione a tempo determinato presso altra impresa se regolarmente comunicato. Altrettanto non può essere considerato evento interruttivo la collocazione in CIG in deroga, che mantiene lo stato di sospensione attribuendone il finanziamento ad un fondo di natura non contributiva. La condizione di sospensione per intervento della CIG in deroga, peraltro, non può prevedere rimborso delle relative quote di TFR maturate non essendovi norma che lo preveda specificamente. Pertanto, vede essere riconosciuto il rimborso delle quote di TFR maturate durante l'intervento della CIGS (per tale solo periodo) anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore dopo un ulteriore periodo di CIG in deroga fruito senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del periodo di CIGS autorizzato.

Giorgio Peruzio

Direttore regionale vicario